

| | | |
|---|--|---|
|  | COMUNE DI REANO | ORIGINALE <input type="checkbox"/> |
| | PROVINCIA DI TORINO Tel. 011/931.02.44 - Fax 011/931.05.10 Piazza XX Settembre n. 1 - C.A.P. 10090 Cod.Fisc. 86002550019 | COPIA <input type="checkbox"/> |

DECRETO DEL SINDACO N. 01 DEL 08 MARZO 2013

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL COMUNE DI REANO (TO)

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 06 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, recante: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110,

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all’art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di individuare anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTI i commi 7 e 8 dell’articolo 1 della richiamata Legge 06 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

“7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i Dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione”.

8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7 entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;

VISTO, altresì, il comma 4 dell’articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*”, così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;

EVIDENZIATO, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi del comma 10, lettera a),b),c) dovrà provvedere anche:

- a. *alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;*
- b. *alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*
- c. *ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”;*

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013;

RICHIAMATO

- il decreto del Sindaco del Comune di Andezeno n.15 del 30 ottobre 2007 con il quale il dott. BERNARDO Arnaldo è stato nominato Segretario comunale del Comune di Andezeno in convenzione con i Comuni di Piovà Massaia, Chiusano d'Asti;
 - il decreto del Sindaco n.6 del 22 aprile 2009 con il quale il dott. BERNARDO Arnaldo è stato nominato Segretario comunale del Comune di Andezeno in convenzione con i Comuni di Piovà Massaia, Chiusano d'Asti, Reano;
 - il decreto del Sindaco n. 7 del 13 luglio 2011 con il quale il dott. BERNARDO Arnaldo è stato nominato Segretario comunale del Comune di Andezeno in convenzione con i Comuni di Chiusano d'Asti, Reano, Cossombrato;
 - il proprio decreto n. 01 del 28/12/2012 con il quale si è provveduto ad individuare le aree delle posizioni organizzative e nominare i responsabili dei servizi per l'anno 2013 come segue:
 - servizio **Amministrativo, Affari generali, Affari Sociali, Scuola, Cultura, Demografico**: responsabile sig.ra **TAPPO Emiliana**
 - servizio **Economico -Finanziario**: responsabile sig.ra **BRUSCHETTA Monica**
 - servizio **Tecnico**: responsabile sig. **BERTRAND Bruno**
 - servizio **Polizia locale, Attività economiche e Pubblici esercizi**: responsabile sig. **PELISSERO Davide**.
- e si è attribuita al segretario Comunale **BERNARDO dott. Arnaldo** la Responsabilità dell'Ufficio **Personale** con il compito di coordinare i responsabili dei servizi e di compiere tutti gli atti di organizzazione e ordinamento generale dei servizi e degli uffici.

DATO ATTO che il Segretario Comunale BERNARDO dott. Arnaldo è in possesso di requisiti, attitudini e capacità professionali adeguati al citato incarico, avendo altresì dato dimostrazione di comportamento integerrimo e rispettoso delle regole;

RICHIAMATO

- l'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 che al comma 4 lettera d) prevede:
“Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale”.

CONSIDERATO che il segretario inoltre:

- d) *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;*

VISTO l'art. 50, comma 10, del D.lgs. 267/10, ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi dirigenziali quelli di collaborazione esterna secondo le modalità degli art. 109, 110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti;

- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.

DECRETA

- 01) di individuare con il presente atto - ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 06 novembre 2012, n. 190 – quale Responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Reano (TO), il Segretario Comunale BERNARDO dott. Arnaldo.
- 02) di dare atto che la nomina ha durata pari a quella del decreto di nomina a Segretario comunale dell'Ente.
- 03) Di incaricare il Segretario Comunale a predisporre la proposta del Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell'individuazione e formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.
- 04) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente e trasmetterlo al Segretario comunale, al Prefetto di Torino, nonchè alla Civit per gli adempimenti conseguenti, a tutti i Responsabili di Servizio dell'ente.
- 05) Di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario comunale conformemente a quanto dallo stesso dichiarato.

IL SINDACO
(TORTA Geom. Celestino)

.....

PER PRESA D'ATTO
(BERNARDO dott. Arnaldo)